



Tribunale di Lecce

Prot. 6 REC

Lecce, 15 gennaio 2021

IL PRESIDENTE E IL DIRIGENTE

- Posto che l'art. 23, comma 9 bis, del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con legge 18 dicembre 2020 n. 176, pubblicata il 24 dicembre 2020, dispone che *“la copia esecutiva delle sentenze e degli altri provvedimenti dell'autorità giudiziaria di cui all'articolo 475 del codice di procedura civile può essere rilasciata dal cancelliere in forma di documento informatico previa istanza, da depositare in modalità telematica, della parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento. La copia esecutiva di cui al primo periodo consiste in un documento informatico contenente la copia, anche per immagine, della sentenza o del provvedimento del giudice, in calce ai quali sono aggiunte l'intestazione e la formula di cui all'articolo 475, terzo comma, del codice di procedura civile e l'indicazione della parte a favore della quale la spedizione è fatta. Il documento informatico così formato è sottoscritto digitalmente dal cancelliere. La firma digitale del cancelliere tiene luogo, ai sensi dell'articolo 24, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, del sigillo previsto dall'articolo 153, primo comma, secondo periodo, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368. Il difensore o il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio possono estrarre dal fascicolo informatico il duplicato e la copia analogica o informatica della copia esecutiva in forma di documento informatico. Le copie analogiche e informatiche, anche per immagine, della copia esecutiva in forma di documento informatico estratte dal fascicolo informatico e munite dell'attestazione di conformità a norma dell'articolo 16-undecies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, equivalgono all'originale”*;
- Esaminata la fattibilità tecnica del procedimento di rilascio con le modalità su descritte, che dovrebbero affiancare le tradizionali modalità di rilascio cartaceo adottate da questo Tribunale;
- Valutati altresì i benefici che derivano da tale procedura in termini di riduzione degli adempimenti da svolgere in cancelleria per l'avvocato, ritorno particolarmente prezioso in un momento come quello attuale che vede le

cancellerie accessibili solo ai front-office e su prenotazione, che passano per il pagamento dei diritti, anch'essi in questa modalità –e per le ragioni appena esposte- ammessi unicamente in forma telematica (PagoPA accessibile tramite sito internet <https://pst.giustizia.it>);

- Sentito l'Ordine degli Avvocati di Lecce e avviata con lo stesso un'attenta e approfondita riflessione finalizzata alla stesura del presente provvedimento;
- Convenuta con lo stesso Ordine –data la molteplicità di interpretazioni del dato normativo- la opportunità di richiedere il pagamento dei diritti di copia per il primo originale inserito, ad istanza di parte, nel fascicolo telematico, in attesa del sollecitato parere del Ministero che possa quanto prima intervenire ad uniformare le procedure adottate ad oggi nei vari uffici giudiziari d'Italia (quesito inoltrato al ministero della giustizia contestualmente alla sottoscrizione del presente provvedimento - prot. n. 7 REC del 15 gennaio 2021);
- Letti gli artt. 16-bis e 16-*undecies* D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 e l'art. 268 del DPR nr.115/2002;

DISPONGONO

1. A decorrere dal prossimo 18 gennaio gli Avvocati che intendano richiedere il rilascio in forma di documento informatico della copia esecutiva sugli atti giudiziari (sentenza, decreti ingiuntivi esecutivi, ordinanze ex art.186 bis, 423, 648 e 702 ter c.p.c., verbali di conciliazione, ordinanze di assegnazione somme nelle esecuzioni, convalide di sfratto etc.) dovranno depositare apposita istanza nel corrispondente fascicolo informatico, e qualificarla quale "*Istanza generica*", scrivendo nelle "note per la cancelleria": "*Richiesta copia esecutiva (e l'indicazione precisa del tipo di provvedimento di cui si fa richiesta: es Sentenza- Ordinanza-Decreto-Verbale di conciliazione e vari)*".
2. A tal fine i richiedenti sono tenuti al versamento in forma telematica dei diritti di cancelleria, ove dovuti, secondo gli importi previsti nell'allegato 7 al Testo Unico n. 115/2002, art. 268, per il rilascio di atti esistenti nell'archivio informatico dell'ufficio giudiziario, in relazione al numero di pagine di cui è composto l'atto, come da tabella sotto riportata.

Numero pagine	Diritto di copia forfettizzato	Diritto di certificazione di conformità	Totale
1-4	€ 1,29	€ 6,46	€ 7,75
5-10	€ 2,59	€ 6,46	€ 9,05
11-20	€ 3,87	€ 6,46	€ 10,33
21-50	€ 6,46	€ 6,46	€ 12,92
51-100	€ 12,92	€ 6,46	€ 19,38
Oltre le 100	€ 12,92 + € 7,75 ogni ulteriori 100 pagine o frazione di 100	€ 6,46	€ 19,38+€7,75 ogni ulteriori 100 pagine o frazioni di 100

3. Il personale di cancelleria incaricato, verificata la regolarità della domanda e la completezza della documentazione a corredo, provvederà al deposito nel relativo fascicolo informatico dell'originale del titolo esecutivo richiesto, composto dall'atto con allegato la formula esecutiva, firmato digitalmente, con l'indicazione della parte a favore della quale la spedizione è fatta.
4. Il difensore non precedentemente costituito in giudizio provvederà a trasmettere istanza di visibilità con allegata procura a richiedere il rilascio del titolo esecutivo e, una volta autorizzato all'accesso, potrà procedere all'inoltro dell'istanza secondo le modalità di cui al presente provvedimento.
5. La copia in forma esecutiva richiesta e spedita con le modalità di cui al presente provvedimento costituisce l'unico originale disponibile per la parte richiedente.
6. L'avvocato estrae le copie con formula esecutiva così depositate nel fascicolo telematico, provvedendo ad autenticarle ai sensi dell'art.16 bis, comma 9 del D.L. 179/2012, come modificato dal D.L. nr.90/2014, convertito nella Legge nr.114/2014, utilizzando la seguente formula:
 - a) Sull'esemplare che costituirà titolo esecutivo ex art.476 c.p.c.

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il sottoscritto Avv....., nella sua qualità di difensore di Cod.Fisc. (Partita Iva)con sede/residente in, ai sensi e per gli effetti dell'art.16 bis, comma 9 del DL nr.179/2012, come modificato dal D.L. nr.90/2014, convertito in Legge nr.114/2014, attesta che la presente copia della Sentenza/Ordinanza/decreto/verbale....., del Giudice, dott....., emesso in datae spedito in forma esecutiva in data nel procedimento recante nr.....RG, è conforme all'originale informatico presente nel fascicolo telematico dal quale è stato estratto.

Dichiara, sotto la propria personale responsabilità, che la presente è la sola copia spedita in forma esecutiva che si intende azionare, ex art.476 comma 1 c.p.c..

Lecce, data

Avv.....

b) Sulle ulteriori copie:

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il sottoscritto Avv....., nella sua qualità di difensore di Cod.Fisc. (Partita Iva)con sede/residente in, ai sensi e per gli effetti dell'art.16 bis, comma 9 del DL nr.179/2012, come modificato dal D.L. nr.90/2014, convertito in Legge nr.114/2014, attesta che la presente copia della Sentenza/Ordinanza/decreto/verbale....., del Giudice, dott....., emesso in datae spedito in forma esecutiva in data nel procedimento recante nr.....RG, è conforme all'originale informatico presente nel fascicolo telematico dal quale è stato estratto.

Lecce, data

Avv.....

7. L'avvocato, munito del titolo esecutivo e delle copie conformi come sopra formate, potrà utilizzare le stesse per intraprendere procedimenti esecutivi, depositandole presso l'UNEP per richiedere l'esecuzione nei modi e termini di legge.
8. L'UNEP, constatata la regolarità del titolo esecutivo e la conformità delle copie attestata dall'avvocato nelle forme sopra descritte, procederà alle attività di sua competenza.
9. Per richiedere l'esecutività di un decreto ingiuntivo non provvisoriamente esecutivo l'Avvocato dovrà depositare telematicamente l'istanza di esecutorietà ex art. 647 c.p.c., corredata dal ricorso originario, dal decreto ingiuntivo, dalla relata di notifica e dalla prova del perfezionamento della stessa.

La cancelleria, verificato il decorso del termine per l'opposizione di cui agli artt. 641 c.p.c., trasmetterà tale richiesta al Giudice, che emetterà telematicamente il decreto di esecutorietà.

Il cancelliere rilascerà la formula esecutiva firmata digitalmente e la inserirà nel fascicolo telematico, dandone contestuale comunicazione al richiedente. Sarà onere dell'Avvocato richiedente collazionare la formula esecutiva, rilasciata secondo le modalità sopra descritte, attestandone la conformità all'originale

informatico del decreto ingiuntivo ai fini della consegna all'Ufficiale Giudiziario per la fase successiva.

10. Per quanto attiene alle procedure di sfratto, ove la formula esecutiva sia apposta con la firma digitale del cancelliere contestualmente all'ordinanza di convalida ex art. 663 e 665 c.p.c., l'avvocato potrà estrarre l'originale dell'atto esecutivo telematico con le modalità oggi convenute e dunque senza necessità di ulteriore istanza.
11. La richiesta di copie esecutive in formato cartaceo continuerà ad effettuarsi con le modalità già in uso;
12. Gli uffici di cancelleria rifiuteranno l'istanza non conforme alla presente disposizione, dando contestuale comunicazione dei motivi del rifiuto.
13. Ai sensi dell'art. 476 c.p.c. permane in ogni caso il divieto di spedire alla stessa parte altra copia in forma esecutiva e il conseguente obbligo di chiedere, ove necessario, autorizzazione all'Autorità Giudiziaria competente.

il presidente
Roberto Tanisi



il dirigente
Alessandra Scrimatore

